

DELIBERAZIONE 1 MARZO 2012
71/2012/E/GAS

VERIFICA ISPETTIVA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ G6 RETE GAS S.P.A. IN
MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 1 marzo 2012

VISTI:

- la legge 6 dicembre 1971, n. 1083 (di seguito: legge n. 1083/71);
- l'articolo 2, commi 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: d.lgs. n. 93/11), recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE";
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 15 dicembre 2005, n. 273/05, recante approvazione del Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa);
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08 e, in particolare, l'allegato Testo Unico - Parte I (di seguito: RQDG);
- la deliberazione dell'Autorità 31 agosto 2010, VIS 91/10 (di seguito: deliberazione VIS 91/10);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, VIS 77/11 (di seguito: deliberazione VIS 77/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, GOP 60/11 con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2 della legge n. 1083/71 prevede che "l'impresa di distribuzione del gas è tenuta, tra l'altro, ad odorizzare il gas distribuito per uso domestico e

similare con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza del gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità”;

- l'articolo 2, comma 22, della legge n. 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- le deliberazioni VIS 91/10 e VIS 77/11 hanno disposto di svolgere, rispettivamente nei periodi 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2011 e 1 ottobre 2011 - 30 settembre 2012, controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas, nei confronti di imprese distributrici gas, tra cui G6 RETE GAS S.p.A.;
- i controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo ed alla pressione relativa del gas sono stati effettuati in collaborazione con Innovhub - Stazioni Sperimentali per l'industria - Divisione Stazione Sperimentale per i Combustibili SSC e con militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, secondo una procedura standardizzata e resa preventivamente nota agli esercenti;
- nel corso della campagna di cui alla deliberazione VIS 91/10, è stato riscontrato, presso l'impianto di distribuzione del gas denominato “TUGLIE”, utilizzato e gestito da G6 RETE GAS S.p.A., un grado di odorizzazione non conforme alla legislazione e normativa vigente in materia;
- l'articolo 5 della legge n. 1083/71 prevede che “i trasgressori delle disposizioni previste dalla presente legge sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 4.000.000 o con l'arresto fino a due anni”;
- con lettera in data 15 febbraio 2011 (prot. Autorità n. 4580) il Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli dell'Autorità ha inviato, alla Procura della Repubblica competente presso il Tribunale di Lecce, la denuncia ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1083/71 nei confronti del legale rappresentante p.t. di G6 RETE GAS S.p.A. per il predetto caso di non conformità alla legislazione e normativa vigente in materia di odorizzazione del gas;
- nel corso della successiva campagna di controlli di cui alla deliberazione VIS 77/11, non è stato possibile contattare il servizio di pronto intervento di G6 RETE GAS S.p.A. e quindi non è stato effettuato il controllo tecnico presso l'impianto di distribuzione del gas denominato “TUGLIE”, utilizzato e gestito da G6 RETE GAS S.p.A.;
- la mancata effettuazione delle operazioni di controllo tecnico comporta l'impossibilità di accertare eventuali situazioni di pericolo.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la procedura di effettuazione dei controlli tecnici prevede che, in caso di mancata collaborazione o di comportamenti da parte della impresa distributtrice che rendano impossibile l'effettuazione dei controlli, l'Autorità possa disporre l'effettuazione di una ispezione;
- la verifica ispettiva ha lo scopo di accertare la corretta applicazione da parte di G6 RETE GAS S.p.A. della normativa in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, definita dalla RQDG.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare una verifica ispettiva nei confronti di G6 RETE GAS S.p.A. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, definita dalla RQDG

DELIBERA

1. di disporre una verifica ispettiva nei confronti della società G6 RETE GAS S.p.A. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale, definita dalla RQDG, da attuare nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore del presente provvedimento ed il 31 dicembre 2012, secondo le modalità definite nel documento "Verifica ispettiva nei confronti della società G6 RETE GAS S.p.A. in materia di sicurezza del servizio distribuzione del gas naturale" allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive di cui al punto 1 siano effettuate congiuntamente, o disgiuntamente, da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, alla società G6 RETE GAS S.p.A., di un avviso recante l'indicazione del giorno e dell'ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento, mediante invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla società G6 RETE GAS S.p.A., con sede legale in via Spadolini n. 7, 20141 Milano (MI);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Vigilanza e Controlli dell'Autorità, di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico di cui all'articolo 5 del Protocollo di Intesa e l'avviso di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul titolo I, categoria IV, capitolo 154, del bilancio di previsione dell'Autorità per l'esercizio 1 gennaio - 31 dicembre 2012;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

1 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni